

REGOLAMENTO BAITE ALPEGGI COMUNALI

- ART. 1 - I fabbricati situati negli alpeggi comunali e che costituiscono oggetto del presente regolamento sono quelli denominati baracche, baite, arberc, sella e ciabriril nella consuetudine locale che verranno in seguito denominati baite
- ART. 2 - Le strutture che costituiscono le baite (murature, tetti, etc.) sono di proprietà degli aventi diritto iscritti negli appositi elenchi distinti per l'alpeggio e depositati presso il Comune, mentre il terreno su cui sussistono le baite è e rimane di esclusiva proprietà comunale;
- ART. 3 - I trasferimenti di proprietà e le variazioni di intestazione devono essere cilunicate tempestivamente al Comune che provvederà a registrarli negli elenchi di cui all'art. 2
- ART. 4 - L'esecuzione dei lavori di ristrutturazione o nuove costruzioni sono soggette alle consuete normative urbanistiche vigenti e dovranno rispettare nella maggior misura possibile la tipologia esteriore delle baite preesistenti (muratura in pietra, sopertura in lose, infissi e serramenti in legno etc.) fatte salve le variazioni necessarie all'adeguamento alle disposizioni igienico sanitarie
- ART. 5 - I proprietari delle baite sono tenuti a provvedere alla loro manutenzione sia ordinaria che straordinaria. Nel caso di baite gravemente compromesse è fatto obbligo al proprietario di provvedere al loro ripristino entro un tempo massimo di 2 anni, salvo eventuali proroghe per cause di forza maggiore riconosciute valide dalla Giunta Comunale, trascorso il quale decade il diritto del proprietario a mantenere le strutture sul terreno comunale e tali strutture vengono acquisite direttamente al patrimonio del Comune
- ART. 6 - La destinazione delle baite acquisite sarà diretta a scopi di utilità pubblica. In subordine la concessione d'uso potrà essere ceduta a privati per le esclusive finalità del presente regolamento. In tal caso il subentrante oltre che corrispondere la tassa di concessione annuale corrisponderà preventivamente al Comune una indennità che verrà stabilita dal Consiglio Comunale
- ART. 7 - Il Consiglio Comunale stabilisce annualmente una tassa comunale per l'utilizzo del terreno comunale a carico dei proprietari delle baite che dovranno corrisponderla annualmente (entro ottobre) direttamente al Comune



COMUNE DI BOBBIO PELLICE

PROVINCIA DI TORINO

C.A.P. 10060

P. Iva 02168110019

Tel. (0121) 92.734
Fax 92898

- ART. 8 - L'uso delle baite è riservato alle attività agricole e a -
groturistiche. Il proprietario intestatario può utilizzar-
le direttamente per questa finalità o cederle in affitto
ad aziende agricole, nel rispetto del Regolamento degli Al-
peggi.
- ART. 9 - E' ammessa la trasmissione della proprietà per ereditarie-
tà. E' altresì ammessa la cessione ad azienda agricola pre-
vio assenso della Giunta Comunale. Per la cessione hanno
priorità assoluta le aziende residenti nel Comune
- ART. 10 - Le baite temporaneamente non utilizzate per le finalità di
cui al precedente art. 8 devono essere mantenute in buono
stato dal proprietario, pena la perdita del proprio dirit-
to di superficie. Il proprietario può utilizzarle per fina-
lità non in contrasto con il buon andamento dell'alpeggio
e per proprio uso. Ricorrendo le condizioni di cui
all'art. 5 il diritto all'uso diretto non può essere infe-
riore a 10 anni dal termine dei lavori
- ART. 11 - Al fine di mantenere la tipologia ambientale l'Amministra-
zione Comunale con delibera di Giunta, sentita la Commis-
sione Agricoltura, può cedere o permettere la cessione del
diritto d'uso del suolo dei fabbricati esistenti a privati
previa accettazione di tutte le norme del presente regola-
mento e del Regolamento Alpeggi.
- ART. 12 - la cessione in uso a terzi dà diritto ad un canone di af-
fitto commisurato al valore del fabbricato
- ART. 13 - l'uso delle baite comporta il pagamento di un canone aggiun-
tivo al Comune, stabilito dal Consiglio Comunale. Tale cano-
ne non è dovuto per le strutture adibite a ricovero bestiame
in quanto già compreso nella tassa prevista dal Regolamento
dei pascoli.

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 16/7/1992